

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"G.MARCONI"**

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658

E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec [saic8ad009@pec.istruzione.it](mailto:saic8ad009@pec.istruzione.it)Sito web: <http://www.icmarconibattipaglia.gov.it>

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA  
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI" (DATA PROTECTION OFFICER- DPO) PER GLI ADEMPIMENTI  
PREVISTI DAL REGOLAMENTO U.E 2016/679 – CIG CIG. ZC423B38E0**

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di maggio tra la **Istituto** Comprensivo G. Marconi con sede in Battipaglia (SA), via Ionio, C.F. 91050600658, rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico, dott.ssa Giacomina Capuano nata a Napoli (NA) il 13/08/1971, di seguito denominato Istituto e la ditta INFO & STUDIO di Sandro Falivene rappresentata dal titolare sig. **Falivene Sandro**, nato a

di seguito denominato

Contraente

**PREMESSO**

- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii all'art. 7 prevede la possibilità per le pp.aa. di far ricorso ai contratti di prestazione d'opera preceduti da una procedura pubblica comparativa;
- che il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l'art. 40 che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolare attività ed insegnamenti;
- che il Regolamento U.E 2016/679 prevede l'affidamento dell'incarico di Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell'art. 35 comma 1 punta a), al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 39 comma 1 del medesimo regolamento;
- **Tenuto conto** che le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

**Considerato** che l'I.C. G. Marconi di Battipaglia è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

**Tenuto conto** che la sottoscritta, in qualità di Dirigente Scolastico protempore presso l'I.C. G. Marconi di Battipaglia ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Istituto indicati di seguito: I.I.S. E. MEDI Battipaglia, I.C. A. GATTO Battipaglia, I.C. S. PENNA Battipaglia, I.C. SALVEMINI Battipaglia, I.I.S. BESTA GLORIOSI Battipaglia, I.C. BELLIZZI, I.C. L. Da Vinci Olevano S.T., sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Istituti in ordine a dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni e trattamenti di dati personali, razionalizzazione della spesa;

**Visto** l'accordo di rete stipulato in data 11/05/2018 prot. n. 2837 a cura della scuola capofila "Fiorentino di Battipaglia" che prevede un compenso per l'incarico di D.P.D. a carico di ogni scuola di € 1.000,00 + 22% IVA ;

**Vista** la determina dell'I.C. Fiorentino dell'11/05/2018 prot. n. 2841;

**Visto** l'Avviso relativo alla procedura selettiva interna ed esterna per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" per gli adempimenti previsti dal regolamento UE 2016/679, pubblicato dall'I.C. Fiorentino in data 11/05/2018 prot. n. 2843;

Vista la pubblicazione della graduatoria relativa all'incarico in oggetto dell'I.C. Fiorentino del 21/05/2018 prot.n. 3101;

**Tenuto conto** che avverso la suddetta graduatoria non sono pervenuti reclami nel termine previsto;

**Vista** la determina del Dirigente Scolastico della scuola capofila della rete di scopo territoriale di Battipaglia-Bellizzi-Olevano S.T. del 25/05/2018 prot. n. N. 3209 di individuazione del Sig. Sandro Falivene quale Responsabile della Protezione dei dati personale della rete di scopo prima menzionata;

**Considerato** che all'esito della procedura selettiva interna o esterna, la sottoscritta ha ritenuto che il sig. Falivene Sandro nato \_\_\_\_\_, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

**Vista** l'atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 da parte dell'I.C. G.Marconi di Battipaglia prot. n. 3966 del 25/05/2018;

- che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza

#### SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente **contratto di l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679** di cui la premessa costituisce parte integrante e sostanziale.

#### Articolo 1 – Oggetto

1. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Sig. Sandro Falivene in qualità di titolare della DITTA INFO & STUDIO di Sandro Falivene nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art. 2.
2. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
3. Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

#### Articolo 2 - Obblighi del Contraente

La ditta Info & Studio di Sandro Falivene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata di svolgere i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679) nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679), di altre

disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, al fine di realizzare nella forma idonea quanto stabilito dall'art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo il quale I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”;
- Dare atto di indirizzo alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati (informatiche, logiche ed organizzative) in collaborazione con il titolare del trattamento;
- Mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017;
- Garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l'applicazione costante delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici;
- Redigere il registro di trattamento dati previsto dal regolamento in base ad una attenta analisi dei trattamenti svolti dall'istituto;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento;
- supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento .

Nell'eseguire i propri compiti il sig. Falivene Sandro, in qualità di responsabile della protezione dei dati, considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

1. E' fatto espresso divieto al Contraente di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento a tale obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 8.

### **Articolo 3 - Durata dell'incarico**

1. Il presente contratto ha validità di 1 anno dalla data di sottoscrizione e cesserà in seguito al completo assolvimento dei compiti specificati al comma 1 dell'articolo precedente.
2. L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

### **Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

1. L'Istituto corrisponderà alla INFO & STUDIO DI Sandro Falivene la somma lorda di € 1.000,00 (mille/00), IVA ESCLUSA.

2. La fattura dovrà essere intestata a Istituto Comprensivo – Via Ionio – CAP COMUNE (SA). Il codice univoco dell'Istituto, ai fini dell'emissione della fattura elettronica, è il seguente: UF CGWI. La fattura, oltre ai necessari dati contabili, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del presente contratto.

#### **Articolo 5 - Adempimenti fiscali e previdenziali**

1. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e la INFO & STUDIO DI Sandro Falivene provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile;
2. Il Contraente, la INFO & STUDIO DI Sandro Falivene, sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.

#### **Articolo 6 - Responsabilità verso terzi**

1. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per impegni assunti dal Contraente nei confronti di terzi, anche se relativi allo svolgimento del presente incarico.

#### **Articolo 7 - Recesso**

1. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, l'Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.
2. L'Istituto dovrà comunicare al Contraente, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la propria volontà di recedere dal contratto. In tal caso il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti dalla data di ricezione di detta comunicazione.

#### **Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
2. In caso di risoluzione del presente contratto il Contraente dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

#### **Articolo 9 - Registrazione**

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto ed eventualmente sulle fatture nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico del fornitore.

#### **Articolo 10 – Obbligo di riservatezza**

1. Tutti i dati ed informazioni di cui il Contraente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di quella in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte dell'Istituto.

#### **Articolo 11 - Trattamento dati**

1. Ai sensi D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo sul trattamento dei dati UE/2016/679, il Contraente dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
2. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Contraente è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.

#### **Articolo 12 – Tracciabilità flussi finanziari**

1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **Articolo 13 - Controversie**

1. Foro competente in caso di controversie sarà quello di Salerno, rinunciando espressamente fino da ora, le parti, alla competenza di qualsiasi altra sede.

#### **Articolo 14 - Accettazione**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda ai relativi articoli del C.C. 2. Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma:

#### **IL CONTRAENTE**

**Sig. Sandro FALIVENE**

*Documento firmato digitalmente  
sensi del CAD e normativa connessa*

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Giacomina Capuano**

*Documento firmato digitalmente  
sensi del CAD e normativa connessa*